



4

UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI

XXVIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

II^ SESSIONE - ROMA

21-24 Settembre 2006

MOZIONE SULL'UNIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI RITI – UNICITA' DELLA GIURISDIZIONE

Premesso:

che l'esigenza di una giustizia civile rapida e giusta è, da sempre ritenuta imprescindibile per la tutela dei diritti del cittadino, in linea con quanto previsto dall'art. 111 Cost. e dall'art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in materia di "giusto processo";

che nel denunciare, da tempo e con grave preoccupazione, il fenomeno che oggi ha raggiunto dimensioni assolutamente irragionevoli ed inaccettabili della differenziazione e della moltiplicazione dei riti e dei modelli processuali, l'Unione Nazionale delle Camere Civili ha da tempo richiamato l'attenzione dell'Avvocatura su tali problematiche, elaborando proposte finalizzate all'omogeneizzazione e semplificazione delle procedure, ritenendo che tale strada possa consentire un recupero dell'efficienza della giurisdizione civile, ormai da decenni in crisi profonda;

che, in particolare, nella relazione presentata al XXVIII Congresso Nazionale Forense - Sessione di Milano, l'Unione Nazionale delle Camere Civili ha, a titolo meramente esemplificativo, individuato ben 23 riti e procedimenti differenziati, rilevando come il proliferare e, di conseguenza, il sovrapporsi di riti, procedimenti, competenze e differenti giurisdizioni abbia contribuito ad un'ulteriore incertezza del

1



UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI

diritto; al rischio di denegata giustizia sostanziale per il cittadino, a fronte di preclusioni e decadenze di tipo meramente formalistico; ad un abnorme dilatarsi del contenzioso; al conseguente inevitabile ulteriore allungamento del tempo dei giudizi;

che la mozione presentata dall'Unione delle Camere Civili per la nomina di una Commissione che affronti specificamente e scientificamente ed elabori, in tempi brevissimi, una concreta proposta da sottoporre al legislatore, di uno strumento mirante alla semplificazione ed in prospettiva all'unificazione dei riti e della giurisdizione, è stata approvata all'unanimità dalla Sessione milanese del Congresso Nazionale Forense del novembre 2005;

che, successivamente gli Organi Istituzionali ed Associativi dell'Avvocatura hanno tutti recepito concordemente tali istanze e che, da ultimo al congresso nazionale di Roma si è espressa in senso conforme anche la Magistratura Associata;

che, per contro, il Legislatore si è mosso fino ad oggi in maniera assolutamente difforme, basti pensare, sempre a titolo meramente esemplificativo, che con la legge n.102/2006, in materia di risarcimento per danni e lesioni derivanti da incidenti stradali, ha previsto, all'art. 3, l'applicazione per tali cause del processo del lavoro; che la L. n.67/2006, per la tutela giudiziaria per gli atti discriminatori verso le persone disabili, all'art.3 disciplina l'ennesimo procedimento speciale, rinviando all'art.44 del D.Lgs. n.286/1998 in materia di disciplina dell'immigrazione; che, ancora, il D.Lgs n.140/2006, di attuazione della direttiva CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ha introdotto una nuova disciplina in materia di acquisizione delle prove e di concessione agevolata del sequestro conservativo;

che in particolare il D.Lgs 17/1/2005, che ha introdotto il nuovo processo in materia societaria, ha creato e sta creando notevolissimi problemi di natura applicativa, dimostrando la sua assoluta irrazionalità (basti pensare all'estrema difficoltà, che in



UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI

certi casi sconfinata nella pratica impossibilità di presentare istanza di fissazione d'udienza, in un processo, per sua stessa natura quasi sempre con molte parti e l'assoluta irrazionalità di norme che prevedono il deposito di comparse conclusionali prima della decisione del tribunale sull'ammissione delle prove e, sull'eventuale espletamento della fase istruttoria) tanto che gran parte dell'Avvocatura, della Dottrina e della Magistratura hanno evidenziato l'assoluta inefficienza del medesimo processo;

che la proposta del Ministro Mastella di sopprimere un grado del giudizio civile, rappresenta solo un estemporaneo escamotage privo di ogni preventiva valutazione d'impatto giuridico sui diritti di difesa del cittadino, senza sostanziale efficacia solutoria dei tempi della Giustizia;

tutto ciò premesso e ritenuto

si chiede

1) che in attuazione del deliberato della prima sessione di questo Congresso, venga subito nominata la Commissione, composta da un membro delegato dal CNF, uno delegato dall'OUA, uno dall'UNCC, uno dall'AIGA ed uno dall'ANF, che elabori la proposta da sottoporre al Legislatore per una semplificazione dei riti, nella prospettiva della loro unificazione, allo scopo di contribuire a dare maggiore efficienza alla giustizia civile e a ridurre i tempi della decisione;

~~2) in particolare e specificamente, che venga proposta l'immediata soppressione del processo societario, di cui al D.Lgs. 5/2003, con l'applicazione del procedimento ordinario.~~